

App. Milano 21-XII-1979

Reinato Marino Nav. c. Chim-Metal

nale, acquisisce, cioè, la medesima efficacia che avrebbe avuto se fosse stata pronunciata in Italia, viene assunta in altri termini nell'ordinamento dello Stato Italiano: come è secondo le norme generali sulla delibazione (art. 796 e segg. c.p.c.) e la Convenzione di New York lo ribadisce, prevedendo che della sen-

tenza arbitrare straniera viene « riconosciuta l'autorità » e ne viene « accordata l'esecuzione ». La pronuncia di « condanna » da parte di questa Corte, costituirebbe, pertanto una inutile ripetizione, oltre che una statuizione chiaramente esorbitante dall'oggetto e dallo scopo del giudizio di delibazione. (*Omissis*).

App. Firenze 1XXI-1980

Nidera Handelscompagnie c. Moretti Cereali

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 1° DICEMBRE 1980

GESMUNDO, Pres. — DI DOMENICO, Est.

NIDERA HANDELSCOMPAGNIE B.V. c. MORETTI CEREALI S.p.A.

Arbitrato — Lodo arbitrale inglese nella forma dello *special case* — Pronuncia dell'autorità giudiziaria inglese sullo *special case* — Esecuzione in Italia — Applicabilità della Convenzione tra Italia e Inghilterra sulla esecuzione delle sentenze.

Con contratto in data 12 novembre 1976 la Nidera Handelscompagnie B.V. vendette alla F.lli Moretti Cereali S.p.A. una partita di 15.000 tonn. di mais argentino. Essendo sorta contestazione circa l'esatto adempimento del contratto da parte della F.lli Moretti, la Nidera iniziò giudizio arbitrale a Londra avvalendosi di una clausola compromissoria inserita in contratto che faceva richiamare alle regole arbitrali della Grain and Feed Trade Association (G.A.F.T.A.). Le parti designarono ciascuna il proprio arbitro; non essendosi i due arbitri trovati d'accordo, subentrò ad essi l'Umpire il quale condannò la F.lli Moretti al pagamento di determinati importi in capitale ed in interessi. Su impugnazione della F.lli Moretti, la Commissione d'Appello del G.A.F.T.A. pronunciò un lodo nella forma dello *special case*, formulando i punti di diritto per la decisione dell'autorità giudiziaria. Investita dalla F.lli Moretti, la Queen's Bench Division - Commercial Court risolvè i punti di diritto adottando una delle alternative formulate dalla Commissione d'Appello. La decisione della Commercial Court venne impugnata dalla F.lli Moretti nanti alla Court of Appeal inglese.

Nelle more del giudizio di appello la Nidera convenne la F.lli Moretti ^{de} nanti alla Corte di Appello di Firenze chiedendo l'esecuzione del lodo, integrato dalla pronuncia della Commercial Court in base alla Convenzione di New York del 1958 sull'esecuzione dei lodi arbitrali.

Nell'ipotesi di un lodo arbitrale inglese pronunciato nella forma dello special case e di una conseguente pronuncia dell'autorità giudiziaria sulle questioni di diritto, quest'ultima costituisce il momento finale e conclusivo ed è essa pertanto che deve essere oggetto di delibazione, con conseguente applicazione della Convenzione tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale del 7 febbraio 1964 anziché della Convenzione di New York del 1958 ⁽¹⁾.

(1) La decisione dello *special case* da parte dell'autorità giudiziaria non ha alcuna autonomia rispetto al lodo arbitrale. Questo infatti è normalmente completo, e nel dispositivo si articola in due (o più) alternative a seconda della soluzione del punto di diritto, l'alternativa principale essendo basata sulla soluzione prevista dall'arbitro.

Ove il giudice ordinario (Queen's Bench Division-Commercial Court) adotti una soluzione che l'arbitro non ha contemplato la controversia deve essere rimessa nuovamente all'arbitro affinché questi pronunci un lodo sulla base della soluzione suddetta.

App. Firenze 1-XII-1980

Nidera Handelscompagnie c. Moretti Cereali

Non può farsi luogo alla delibazione della sentenza della Commercial Court che decide uno special case quando contro tale sentenza è stato proposto gravame⁽¹⁾.

Fatto e svolgimento del processo. — Con contratto del 12 novembre 1976 la Nidera Handelscompagnie B.V. corrente in Rotterdam vendette alla F.lli Moretti Cereali S.p.a. con sede in Signa 15.000 tonnellate metriche di mais argentino al prezzo di dollari Usa 101,50 a tonnellata metrica. Essendo poi insorta contestazione circa l'esatto adempimento della società acquirente, la venditrice iniziò a Londra giudizio

Così è precisato al riguardo in RUSSEL, *Law of Arbitration*, London, 1979, pag. 316:

In a case where more than one question arises for the court's decision and the umpire would otherwise have to make a number of alternative awards, the strict position is that, failing agreement between the parties, if the court does not agree with the answers to the questions raised given by the umpire, the only course open to the court is for it to remit the special case for the umpire to award in accordance with the court's decision. The court cannot itself make an award.

In argomento vedasi anche la *practice direction* della Commercial Court in [1978] 1 Lloyd's Rep. 652.

Dopo la sostituzione dello *special case* con l'appello attuata dall'Arbitration Act 1979 il problema del rapporto tra lodo arbitrale e decisione del giudice ordinario è stato testualmente risolto. La sez. 1 (8) dell'Arbitration Act 1979 così stabilisce infatti:

Where the award of an arbitrator or umpire is varied on appeal, the award as varied shall have effect (except for the purposes of this section) as if it were the award of the arbitration or umpire.

(1) Affermato il principio che nel caso di pronuncia arbitrale nella forma dello *special case* l'esecuzione deve essere riferita alla sentenza del giudice ordinario che si pronuncia sullo *special case*, la Corte di Firenze ha considerato il problema della delibazione di tale sentenza alla stregua della convenzione bilaterale tra Regno Unito e Irlanda del Nord e Italia del 7 febbraio 1964 sul reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale ed ha negato la esecutorietà della sentenza della Commercial Court in quanto contro di essa era stato proposto gravame alla Court of Appeal. In realtà la Corte di Firenze aveva la facoltà di negare l'esecuzione ma anche di concederla. L'art. IV n. 1 ultimo comma della convenzione prevede infatti che in tale ipotesi la sentenza « può non essere dichiarata esecutiva » e poi aggiunge: « Tuttavia la sentenza può essere resa esecutiva alle condizioni che la Corte richiama reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di cauzione ».

App. Firenze 1-XII-1980

Nidera Handelscompagnie c. Moretti Cereali

arbitrale avvalendosi di una clausola compromissoria inserita nel contratto e richiamantesi alle regole arbitrali della G.A.F.T.A. (Grain and Feed Trade Association) n. 125.

Le parti provvidero ciascuna a nominare il proprio arbitro ma, non essendosi i due nominati trovati d'accordo, venne da loro designato un arbitro unico (Umpire). E questi con lodo 19 dicembre 1977, riconosciuta l'inadempienza della compratrice, condannò la medesima al pagamento di dollari Usa 132.500 e 67.500, oltre che agli interessi al tasso dell'8 % sul totale di dollari 200.000 decorrenti dal 1 settembre 1977.

Su impugnativa della Moretti, la Commissione d'appello della G.a.f.t.a. a norma dell'art. 8 delle regole arbitrali con lodo del 26 marzo 1979 espresso in forma di « special case » confermò il loro precedente salvo liquidazione degli interessi dal 31 agosto 1977, ma nel contempo, in accoglimento di analoga istanza dell'appellante, rimise all'autorità giudiziaria la decisione dei seguenti punti di diritto: a) se i venditori avessero diritto al risarcimento dei danni e in caso affermativo in che misura; b) se il giorno dell'inadempienza dovesse fissarsi al 22 luglio 1977, al 30 agosto 1977 o ad altro diverso; c) se i venditori avessero diritto alle « carrying charges » (spese per il ritardo da parte dei compratori nella designazione della nave), e in caso affermativo in quale misura.

Investita dalla Moretti, la Commercial Court di Londra con sentenza 25 giugno 1979 ravvisò che i compratori avessero diritto al

risarcimento dei danni conseguenti all'inadempienza in dollari 132.500, stabilì la data dell'inadempienza al 30 agosto 1977, riconobbe l'ammontare delle « carrying charges » dovute ai venditori in dollari 67.500.

Con citazione notificata il 31 ottobre la Nidera Handelscompagnie B.V., premesso tutto quanto fin qui esposto, conveniva in giudizio davanti a questa Corte la Moretti Cereali e, sul presupposto che il lodo arbitrale di cui trattasi a seguito della sentenza della Commercial Court fosse divenuto definitivo, chiedeva, in conformità della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (alla quale l'Italia ha aderito come da legge 19 gennaio 1968 n. 62), che fosse dichiarata l'esecutorietà nel territorio italiano del lodo arbitrale pronunciato a Londra il 26 marzo 1979 integrato dalla surrichiamata sentenza della Commercial Court, con tutte le conseguenze pronunciate.

Debitamente costituitasi, la società convenuta si opponeva allo stato all'accoglimento della domanda, deducendo che il lodo arbitrale non era definitivo per essere stata la sentenza 25 giugno 1979 appellata davanti ai competenti organi giurisdizionali del Regno Unito. (Omissis).

Motivi della decisione. — Oggetto di delibazione, a stare alla formulazione della domanda, è il lodo arbitrale pronunciato il 25 giugno 1979 dalla Commissione arbitrale d'appello, il cui funziona-

mento e modo di procedere si richiama alle regole G.a.f.t.a., « integrato » peraltro codesto lodo dalla sentenza pronunciata il 25 giugno 1979 dalla Commercial Court di Londra (esattamente: High Court of Justice — Queen's Bench Division — Commercial Court) che pacificamente è un organo della giurisdizione ordinaria inglese. Correlativamente la convenzione di cui nel caso di specie si chiede l'applicazione è quella di New York del 10 giugno 1958 concernente le sentenze arbitrali straniere, per il che sorge contesa fra le parti sul significato da darsi al concetto d'obbligatorietà in Italia di fronte al fatto, documentato in atti e non disconosciuto, che la decisione 25 giugno 1979 è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Londra.

A parere di questa Corte, è senz'altro esatto che in tema di riconoscimento di pronunce straniere al fine di attribuir loro efficacia ed esecutività per il nostro ordinamento deve aversi riguardo alle convenzioni internazionali tutte le volte che esse esistano. Tali convenzioni per un principio generalmente ammesso in tema di delibazione, in quanto contengono norme speciali, derogano alle norme generali del codice. Cosicché, se è vero che in base alla disposizione dell'art. 797 cod. proc. civ. richiamato dal successivo art. 800 presupposto indefattibile al riconoscimento è il passaggio in giudicato della sentenza, potrebbe in linea generale condividersi l'impostazione data dalla società attrice salva la soluzione del punto controverso. Senonché ancor prima di ciò non

sembra che il problema dell'identificazione del provvedimento da delibare e del suo processo formativo sia stato sufficientemente chiarito nell'esposizione della parte istante, che parla di un'integrazione del lodo arbitrale per effetto di una successiva sentenza ordinaria. E questo problema, come è stato rilevato in un precedente della Suprema Corte in fattispecie abbastanza simile alla presente e che la difesa dell'attrice ha opportunamente ricordato (Cass. 29 febbraio 1979 n. 1273), ha preminente interesse non potendo ovviamente il giudizio di delibazione prescindere dalla qualificazione giuridica dell'atto delibando. L'indagine, d'altro canto, sia pure in assenza di deduzioni delle parti, resta affidata al potere-dovere del giudice in quanto condiziona l'esercizio della sua stessa attività giurisdizionale in funzione dello scopo finale che è quello dell'immissione nell'ordinamento italiano di statuizioni emanate da autorità straniere.

Ora, procedendo a siffatto preliminare accertamento, occorre precisare che la forma dello « special case », cui si adeguano i giudizi arbitrali d'appello sottoposti alle regole G.A.F.T.A. e che è stata effettivamente osservata a richiesta della Moretti Cereali nell'emanazione del lodo 26 marzo 1979, è uno strumento mediante il quale la soluzione del caso viene demandata ad organi diversi e procede in momenti temporalmente distinti. Le questioni di fatto sono decise dagli arbitri, le questioni di diritto sono dagli stessi arbitri esattamente delimitate ma vengono decise dal giu-

dice ordinario a cui la parte si rivolge.

Nella specie tutto ciò risulta con evidenza dal contesto del lodo 26 marzo 1979 e della sentenza 25 giugno 1979 della Commercial Court, nonché da altri documenti esibiti il cui contenuto non viene posto in discussione. Le regole G.A.F.T.A. all'art. 8 lett. c) prevedono che su istanza dell'appellante la Commissione arbitrale d'appello può concedere un rinvio oppure, a seguito di domanda di una delle parti, pronunciare uno « special case » da sottoporre al giudizio dell'autorità giudiziaria. Anche l'opinione di un giudice della Commercial Court riportata dalla difesa della Nidera, ancorché altro non sia che un commento a carattere dottrinario, allude alla proposizione di questioni di diritto ad opera degli arbitri in modo da rendere necessario sottoporre il lodo al Tribunale.

Dall'insieme delle esposte considerazioni si evince che la decisione non può farsi consistere, nella ipotesi s'intende di « special case », nel lodo arbitrale, il quale si limita a definire le questioni di fatto e a preparare il terreno per la pronuncia sulle questioni di diritto. Soltanto quando queste ultime siano risolte dal giudice ordinario viene a concludersi il complesso iter e attribuito ai soggetti contendenti il riconoscimento dei loro diritti e la facoltà di farli valere. In sostanza si è in presenza di un procedimento composito o misto, nel quale la prima fase arbitrale è senza meno indispensabile e rappresenta la premessa all'avviso della seconda a ca-

rattere strettamente giurisdizionale, ma in sé e da sola non basterebbe a far acquistare efficacia alla decisione ancora incompleta nella sua parte di diritto.

Di quanto si è andato osservando si ha preciso riscontro nel caso in esame. Difatti la Commissione arbitrale d'appello il 26 marzo 1979 emise sì un lodo i cui termini sono stati riportati in narrativa, ma accanto ad esso emanò dei « lodi alternativi » (tre, ai numeri 25, 26 e 27) facendoli dipendere dal diverso prezzo unitario del mais sul mercato, dalla diversa data in cui l'inadempimento si sarebbe verificato, dalla diversa durata del ritardo nell'imbarco della terza partita di merce ai fini del calcolo delle « carrying charges » o addirittura dall'inesistenza dell'inadempimento. Avvertendosi taluna di dette alternative, l'appello della Moretti doveva intendersi parzialmente o totalmente accolto e quindi il lodo 19 dicembre 1977 dell'Umpire modificato o annullato.

Come si vede, attraverso l'adozione dello « special case », il momento finale e conclusivo della procedura si ha con l'intervento del giudice ordinario il quale, risolte le questioni di diritto, rende immutabile il sottostante accertamento delle questioni di fatto operando anche una scelta quando quest'ultimo si articola in più alternative. E nella situazione particolare il riconoscimento delle ragioni attrici in ordine alla contestazione insorta con la controparte è riconosciuto non tanto al lodo arbitrale d'appello quanto piuttosto alla sentenza del giudice ordinario 1979, che eliminando i cosiddetti

App. Firenze 1-XII-1980

Nidera Handelscompagnie c. Moretti Cereali

lodi alternativi, diede suggello e autorità al lodo-base confermativo di quello dell'Umpire.

Da un punto di vista giuridico, posto che l'individuazione e la qualificazione del provvedimento da deliberare debbono avvenire secondo i principi del nostro ordinamento, sarebbe certo difficile intravedere elementi di identità o anche solo di affinità fra il procedimento inglese di cui si sono descritti i momenti salienti e istituti rintracciabili in tale ordinamento. Il codice di procedura ha strutturato il giudizio arbitrale in maniera autonoma, concludendosi esso con il lodo e avendo il decreto d'esecutività pretorile funzione di controllo formale. Anche i mezzi d'impugnazione, circoscritti alla dichiarazione di nullità e alla revocazione del lodo, non rappresentano vie normali e costanti d'intervento del giudice ordinario nell'attività degli arbitri.

Quel che tuttavia va osservato è che la decisione 25 giugno 1979 della Commercial Court ha tutte le essenziali connotazioni di una sentenza nel senso proprio del termine. Essa proviene da un organo della amministrazione giudiziaria di uno Stato sovrano, è stata resa nel contraddittorio delle parti, su sollecitazione di una di esse che si è avvalsa di atto parificabile alla citazione, contiene la condanna alle spese a carico della soccombente. Il lodo arbitrale che vi è sottointeso può anche considerarsi un elemento integrativo tanto per stare alla terminologia dell'attrice in questa sede la quale però la usa in senso inverso, ma la ripartizione dei compiti fra arbitri e giudice ammessa

dall'ordinamento inglese per un verso non contrasta con alcun criterio desumibile dall'insieme del sistema normativo italiano, per altro verso porta a ritenere che la decisione acquista rilevanza nel momento finale e conclusivo.

Le conseguenze che ne discendono sono diverse da quelle che la Nidera intende trarre dalle sue esposte premesse. Dovendosi deliberare una sentenza che proviene dal giudice inglese e non una sentenza arbitrale emessa in Inghilterra, non è da applicare la convenzione internazionale di New York del 10 giugno 1958 bensì quella per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale stipulata a Roma il 7 febbraio 1964 fra Italia e Regno Unito e resa esecutiva nel nostro Paese con legge 18 maggio 1973 n. 280.

La convenzione per ultima citata all'art. 1 avverte che per sentenza deve intendersi ogni decisione comunque denominata che stabilisca in modo definitivo i diritti delle parti in causa anche se soggetta a gravame. Ma nell'art. 3 lett. f) è pure detto che il riconoscimento in uno dei due Stati non può essere accordato se il soccombente provi che è stato proposto gravame contro la sentenza nello Stato cui appartiene il giudice che l'ha emanata, salvo sospendere in giudizio o concedere un riconoscimento accompagnato da misure cautelative in caso di accertata esistenza del diritto al gravame non ancora proposto.

Orbene la Moretti ha provato che contro la sentenza 25 giugno

App. Firenze 1-XII-1980

Nidera Handelscompagnie c. Moretti Cereali

1979 della Commercial Court di Londra essa ha inoltrato appello alla Corte d'Appello della stessa città, esibendo copia del relativo atto. Perciò ricorre una situazione per cui tale sentenza, che ha tempora-

neamente chiuso il procedimento arbitrale-giudiziario, non può allo stato essere riconosciuta in Italia. Con che la domanda attrice va respinta, restando ogni altra prospettazione assorbita. (*Omissis*).